

Tutela della parte privata nel reato di abuso edilizio

Alessandro Dello Russo

La decisione

Accertata elusione di vincoli paesistici – Parte civile – Risarcimento danni
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.

CASSAZIONE PENALE, III SEZIONE, 23 giugno 2011 (ud. 25 gennaio 2011) - PETTI, *Presidente* - ROSI, *Relatore* - D'AMBROSIO, *P.M.* (conf.) - Calovi e altro, ricorrenti.

Il commento

La pronuncia annotata fa parte di quel filone giurisprudenziale che, già da tempo, ha affrontato (e risolto) la questione relativa alle conseguenze civilistiche del così detto abuso edilizio.

Ferma restando infatti la pacifica legittimazione del Comune (quale soggetto titolare dell'interesse giuridico protetto dalla norma) a costituirsi parte civile nei confronti dell'autore dell'abuso, sin dal vigore della Legge n. 47 del 17 marzo 1985 è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi anche del c.d. soggetto privato¹.

Tanto in forza del noto principio giurisprudenziale secondo cui, in generale, *“il soggetto legittimato all'azione civile è il danneggiato che non necessariamente si identifica con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato”*².

Tale indirizzo, man mano consolidatosi nel corso degli anni, è stato recentemente avallato anche in sede europea ove, in un caso riguardante proprio l'Italia, è stato affermato che *“la mancata esecuzione da parte delle autorità di un ordine di demolizione di opere abusive per le quali è intervenuta condanna definitiva in sede penale incide sul diritto di proprietà del vicino e, come tale, integra una violazione del Primo Protocollo alla CEDU”*³.

La decisione ha una sua specifica valenza in quanto il Governo, nel costi-

¹ Cfr. Cass., Sez. III, 22 settembre 1987, Vitale, in *Cass. pen.*, 1989, I, 883.

² Cass., Sez. V, 11 aprile 2000, Toscano, inedita.

³ Corte eur., Sez. II, 17 luglio 2007, in *Cass. pen.*, 2008, 825.

tuirsi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso sulla scorta del presupposto secondo cui, essendo l'ordine di demolizione finalizzato alla protezione di interessi della collettività, esso non poteva riguardare la tutela di interessi individuali.

Accogliendo la domanda la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dunque confermato che il privato cittadino è titolare di una posizione di garanzia posta a tutela del diritto di proprietà.

Dal canto suo l'interprete nazionale ha inteso comunque specificare che *“nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, il privato confinante è legittimato a costituirsi parte civile, quando la realizzazione dell'abuso edilizio da parte del vicino non violi solo le norme poste a tutela del regolare assetto del territorio ma anche le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal cod. civ. e dai piani regolatori, violazioni produttive di un danno patrimoniale”*¹.

Dunque, solo se la condotta contestata in sede penale sia lesiva anche di norme civilistiche poste a tutela della proprietà il Giudice penale può (e deve) per un verso ammettere la costituzione di parte civile del privato e, per altro verso, liquidargli i danni laddove sia accertato l'esistenza di nesso eziologico tra condotta ed evento.

La decisione in oggetto sembra invece leggermente discostarsi da tale contesto generale, allargando in un certo qual modo le maglie tessute dalla precedente giurisprudenza di legittimità.

I decidenti, infatti, senza fare questa volta alcun riferimento alla violazione di norme di carattere civilistico, hanno rimesso *in toto* la questione al giudice civile per il solo effetto della condanna penale, costituente *“mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla esistenza del danno”*.

In subiecta materia sembrerebbe dunque consentirsi al Giudice penale di rimettere a quello civile non già, come impone la norma, la sola *“liquidazione”* (art. 539, co. 1, c.p.p.) di un danno già accertato nella sua materialità anche eziologica, ma invero la verifica dei presupposti circa la vera e propria *“esistenza”* di un danno.

Con la conseguenza che (in ipotesi) ove il Giudice civile non ravvisasse i presupposti per la richiesta risarcitoria dovrebbe, in contrasto con quanto

¹ Cass., Sez. III, 4 aprile 2008, Chianese, in *Mass. Uff.*, 240044.

ARCHIVIO PENALE 2011, n. 2

statuito in sede penale (e con l'art. 651 c.p.p.), rigettare la domanda dell'attore.

Invero, il passaggio in discorso è mutuato da una risalente giurisprudenza nata sotto il vigore del precedente codice di rito ⁵ che mal si attaglia ai principi del nuovo codice.

Al di là dunque di tale estemporaneo richiamo, non sembra affatto che venga posto in discussione dalla sentenza in commento, il principio secondo cui *conditio sine qua non* per la liquidazione del danno alla parte privata sia la violazione delle norme poste dal codice civile a difesa della proprietà privata.

⁵ Cass., Sez. III, 14 novembre 1986, Colasante, in *Giust. pen.*, 1987, III, 628.